

Quali risorse finanziano l'indennità di pronto soccorso di cui all'art. 79 del CCNL?

(Art. 79 – Indennità di Pronto soccorso)

L'indennità di pronto soccorso è interamente finanziata dalla legge:

- con le risorse di cui all'art.1, comma 293 della legge n. 234/2021, con decorrenza 2022, per 27 mln di euro;

- integrate dall'art.1, comma 526 della legge n. 197/2022, con decorrenza 2024, per ulteriori 60 mln di euro, la cui decorrenza è stata anticipata all'1.6.2023 ad opera dell'art.11, comma 3, D.L. 30 marzo 2023, n.34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, il quale ha finanziato il periodo 1.6.2023-31.12.2023 per 30 mln di euro.

A decorrere dal 31.12.2021 e a valere dal 2022, ai dirigenti medici operanti nei servizi di Pronto Soccorso, compete una indennità di euro 12,00 lorde per ogni turno di dodici ore di effettiva presenza in servizio. L'importo è riproporzionato per frazioni inferiori alle dodici ore.

Il termine utilizzato ("operante") indica che qualsiasi Dirigente che effettui un turno in Pronto Soccorso, indipendentemente dalla specializzazione in suo possesso o della struttura in cui è incardinato (si pensi alle organizzazioni nelle quali i Dirigenti delle diverse UO a turno effettuano servizio in PS), spetta l'indennità che rappresenta, quindi un riconoscimento del disagio insito all'aver – anche temporaneamente - operato nel servizio di Pronto Soccorso.

È opportuno sottolineare che il valore contrattuale di 12 euro per turno è un valore base. Tale valore base è incrementato in sede di contrattazione aziendale con le risorse ad essa assegnate da ciascuna Regione ai sensi di quanto previsto dall'art. 75, comma 2 del CCNL, risorse che confluiscono integralmente nel fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro. Tra le suddette risorse sono comprese anche quelle di cui all'art. 1, comma 526 della legge n. 197/2022, stante l'esplicito riferimento a tale disciplina contenuto nel citato comma 2. Sia il

valore base di 12 euro/turno sia la suddetta integrazione sono da corrispondersi a valere sulle predette risorse alle quali - ai sensi del comma 5 dell'articolo 75 - non si applica il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.

La dizione riportata all'art. 75, comma 2 (“... *tenuto conto di quanto previsto ...*”) consente quindi a Regioni e Aziende di utilizzare anche le risorse stanziare per gli anni 2023 e 2024.